

di Carmine Gigli

# Lo Scudo giudiziario A.O.G.O.I. diventa più forte

**S**in dal 2002 la Polizza Convenzione "Protezione legale" Aogoi tutela gli associati rimborsando le spese sostenute per la difesa nei procedimenti penali, nonché le spese che il socio potrebbe sostenere per ottenere il risarcimento di danni a persona e/o a cose, subiti per fatti illeciti di terzi (sino a 25 mila euro per evento). Inoltre, l'assicurazione agisce anche a tutela del rapporto di lavoro, per sostenere controversie individuali relative al rapporto di dipendenza o di convenzione con enti del Servizio sanitario nazionale o con privati e laddove previsto, anche in sede amministrativa compresi i ricorsi al Tar (sino a 5 mila euro per evento).

**A questo già ampio ventaglio di tutele adesso si aggiunge una nuova prestazione tanto attesa e richiesta dai soci: dal 1° luglio 2008 la Polizza Convenzione "Protezione legale" A.O.G.O.I. potrà rimborsare anche le spese sostenute per la difesa nei procedimenti civili, sempre con il massimale di 25 mila euro per evento.**

Finora, nel processo civile per danni subiti da terzi durante l'attività professionale, i soci Aogoi potevano contare sulle tutele previste per i medici dipendenti del Ssn, consistenti nella dife-

**Garantita la copertura delle spese legali anche nei procedimenti civili**

sa del legale incaricato dall'Azienda di appartenenza e come prevede il Ccnl, "qualora il dirigente intenda nominare un legale di sua fiducia in sostituzione di quello indicato dall'azienda o a supporto dello stesso, i relativi oneri saranno interamente a carico dell'interessato. Nel caso di conclusione favorevole del procedimento, l'azienda procede al rimborso delle spese legali nel limite massimo della tariffa a suo carico..., che comunque, non potrà essere inferiore alla tariffa minima ordinistica". Da parte loro, i medici liberi professionisti titolari di polizza assicurativa professionale non avevano diritto alla libera scelta del legale, ma dovevano affidare la loro difesa all'avvocato e ai periti nominati dalla compagnia assicurativa, oppure assumere direttamente la difesa anticipando le spese e chiederne il rimborso alla conclusione del processo, entro i limiti previsti dal massimale assicurato e sempre che lo stesso non venisse utilizzato comple-

tamente per indennizzare il danneggiato.

La nuova prestazione garantisce il rimborso delle spese sostenute in sede civile in tutti i casi nei quali la compagnia assicurativa dell'Azienda per qualsivoglia ragione non abbia manifestato interesse alla gestione della lite, compreso il conflitto di interessi tra medico e servizio sanitario, oppure, quando la polizza dell'assicurato ha esaurito il massimale per resistere all'azione del danneggiato. La polizza agisce anche per i procedimenti alla Corte dei Conti, in caso di richiesta di rivalsa per sospetto di colpa grave.

■ Per essere chiari sin nel dettaglio, e a scanso di equivoci, si precisa che la Polizza Convenzione "Protezione legale" Aogoi – il cui testo completo può essere consultato sui siti [www.aogoi.it](http://www.aogoi.it), [www.ginecologiaforense.it](http://www.ginecologiaforense.it) e [www.fesmed.it](http://www.fesmed.it) – è stata modificata nei due articoli (con le integrazioni evidenziate in grassetto) riportati nel riquadro a fianco.

## Le nuove integrazioni alla Polizza Convenzione "Protezione legale"

### Art. 21 Prestazioni garantite

L'assicurazione vale per i casi assicurativi relativi all'esercizio della professione medica indicata in polizza, per:

1. sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni. Le garanzie operano anche per l'impiego di apparecchi diagnostici e terapeutici in genere, a parziale deroga di quanto previsto dall'art. 26 – Esclusioni – lettera c);
2. difesa penale per reato colposo e doloso compresi quelli derivanti da consenso imperfetto o contravvenzionale dell'Assicurato e dei familiari che collaborano con lui. Nell'ipotesi di procedimento penale per delitto doloso la garanzia viene prestata purchè le persone assicurate vengano prosciolte o assolte con decisione passata in giudicato, fermo restando l'obbligo per l'Assicurato di denunciare il sinistro nel momento in cui ha inizio il procedimento penale. In tali ipotesi la Compagnia rimborserà le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi causa;

3. sostenere l'esercizio di pretese al risarcimento danni a persona e/o a cose subiti per fatti illeciti di terzi;

L'assicurazione vale anche, a tutela del rapporto di lavoro, limitatamente ed esclusivamente per:

4. sostenere controversie individuali relative al rapporto di lavoro dipendente o in convenzione con enti del Servizio Sanitario Nazionale o con privati. A parziale deroga dell'Art. 26 – Esclusioni – lettera b), la garanzia opera, laddove previsto, anche in sede amministrativa (ricorsi al TAR).
5. La difesa in sede civile contro richieste di risarcimento da fatto illecito e/o

inadempimento contrattuale da parte di terzi e dalla Magistratura Contabile dello Stato. Tale garanzia opera esclusivamente per controversie relative all'attività professionale esercitata ed in presenza di una polizza di RC sottoscritta dall'Assicurato o da terzi in favore dell'Assicurato medesimo, con le seguenti modalità:

- Nel caso di intervento dell'Assicuratore di RC tale garanzia vale solo dopo esaurimento delle spese per resistere all'azione del danneggiato a carico dell'Assicuratore di RC;
- Nel caso in cui la Polizza di RC, pur essendo regolarmente in essere, non sia operante nella fattispecie in esame, ovvero quando le Compagnie di RC – per qualsivoglia ragione (a titolo esemplificativo: conflitto di interessi tra medico e struttura sanitaria, eccezioni di inoperatività della garanzia, etc) – non abbiano manifestato interesse alla gestione della lite, la presente garanzia opera a primo rischio.

### Art. 24 – Massimale

Il massimale si intende così fissato:

- relativamente all'Art. 21 – garanzie 1), 2) e 3) il massimale viene fissato in Euro 25.000,00 per evento, senza limite per anno assicurativo
- relativamente all'Art. 21 – garanzia 4) il massimale viene fissato in Euro 5.000,00 per evento, senza limite per anno assicurativo
- relativamente all'Art. 21 – garanzia 5) il massimale viene fissato in Euro 25.000,00 per evento, senza limite per anno assicurativo.

## SCUDO GIUDIZIARIO A.O.G.O.I.

# AVVISO IMPORTANTE

**Il pacchetto dei servizi previsti dallo SCUDO GIUDIZIARIO A.O.G.O.I. (Polizza Convenzione "Protezione legale" Aogoi, Assicurazione della Responsabilità Civile degli Associati Aogoi, servizio di assistenza M.A.M.M.A. Aogoi, accesso al sito [www.ginecologiaforense.it](http://www.ginecologiaforense.it) e partecipazione ai Corsi di Risk management), a causa dei costi elevati che comporta, verrà fornito integralmente soltanto ai soci la cui trattenuta sulla busta paga è stata adeguata a € 30 mensili, dopo l'aumento del dicembre 2007.**

**I soci ai quali l'Azienda non ha applicato l'aumento della quota associativa a € 30 mensili e continua a trattenere degli importi inferiori (es. € 10; 12; 15; 20euro), NON POSSONO USUFRUIRE dell'intero pacchetto, ed in particolare non saranno coperti dalla Polizza Convenzione "Protezione legale" Aogoi, e dall'Assicurazione della Responsabilità Civile degli Associati Aogoi di 2° rischio.**